



A domanda Risponde Stefano USAI
**Gli appalti nello schema del nuovo codice
dei contratti**

*15 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 16.00*

Quesiti

QUALI SONO LE VERIFICHE DA FARE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 40.000 EURO?

- E' POSSIBILE UN ACCENNO AD AFFIDAMENTI LEGALI?
- PER GLI **AFFIDAMENTI INFERIORI A €5000** OCCORRE:1)RICHIEDERE PREVENTIVI SPESA O BASTA INDAGINE INFORMALE?2)AFFIDARE A MEZZO MEPA (ES. ODA MEPA)?3)FARE ROTAZIONE?4)NELLA DETERMINA A CONTRARRE COSA È OBBLIGO INSERIRE SIA COME MOTIVAZIONE SIA COME RIFERIMENTI LEGGE?

E' POSSIBILE APPROFONDIRE IL TEMA DEI MICRO AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE PER FARE FRONTE A SOPPRAVENUTE ESIGENZE PER LE QUALI NON È STATO POSSIBILE EFFETTUARE UNA PROGRAMMAZIONE ANCHE UN FASE DI START-UP DELL'ENTE

Quesiti

- SE NON SARÀ PIÙ CONSENTITO L'INSERIMENTO DEL SORTEGGIO DELLE DITTE NELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COME SI POTRÀ LIMITARE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate?
- SAREBBERO GRADITI APPROFONDIMENTI SULL'IMPOSTA DI BOLLO, SUGLI SCAMBI COMMERCIALI, OFFERTE ECONOMICHE E SUI VARI ATTI; SULLE NUOVE PROCEDURE DI CONCESSIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPOSTIVI ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS 38/2021.

Quesiti posti durante il Webinar

SE VIENE INDETTA SUL MEPA UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA APPLICAZIONE CON LA MODALITÀ APERTA ALA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE DITTE GIÀ ISCRITTE ED A QUELLE CHE RIUSCIRANNO AD ISCRIVERSI PRIMA DELLA GARA, POSSIAMO DEROGARE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE CONSIDERANDO LA PROCEDURA COME VERA E PROPRIA PROCEDURA APERTA?

R. Se l'avviso è «aperto» senza limitazioni si.

QUINDI 140 MILA PER I SERVIZI E FORNITURE SARÀ LA NUOVA SOGLIA ANCHE PER LA PROGRAMMAZIONE ?

R. NO, per la programmazione la soglia è di 139mila euro per beni e servizi e 150 per lavori.

Quesiti posti durante il Webinar

RISPETTO ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA CON RESPONSABILITÀ DEL RUP, COME SI VALUTA L'OBBLIGO DI OPERARE CON CENTRALE DI COMMITTENZA. HO PERSO I PRIMI MINUTI DEL WEBINAR E NON SO SE NE AVETE GIÀ PARLATO.

- **R. Con riferimento agli appalti del PNRR il problema è risolto con l'articolo 10 del DL 176/2022**
- COME DEVONO ESSERE AFFRONTATI GLI AFFIDAMENTI CHE NON HANNO RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE CONTABILE DELL'ENTE (ES. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO) ? QUALI SONO GLI ATTI DA PREDISPORRE?
- **R. Si tratta comunque di appalti e non è corretto ritenere che non vi siano implicazioni contabili (incidono sull'importo dell'affidatario che si «rivale» sulla stazione appaltante)**

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento.

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, **con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.**

2. In caso di affidamento diretto, **l'atto di cui al comma 1 individua** il contraente, le ragioni della scelta di quest'ultimo, l'oggetto dell'affidamento e l'importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.

La relazione di
accompagnamento

- Il comma 2 prevede che in caso di affidamento diretto **detto provvedimento sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indica il contenuto minimo**. L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, **evidenzia che il primo non costituisce "procedura"**

NB non a caso non si prevede neppure un termine per evitare il «silenzio inadempimento»

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta ... d'intesa, ... sentito ...

Relazione illustrativa

Il comma 3 dispone che le procedure di gara devono concludersi entro precisi termini la cui fissazione in concreto è contenuta nell'allegato I.3, che ha matura regolamentare e quindi può essere modificato o integrato con questa fonte normativa, più duttile di quella legislativa. **Conseguenza del superamento del termine è la formazione di un silenzio inadempimento da parte della stazione appaltante, che legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione; viene inoltre stabilito che tale comportamento della stazione appaltante costituisce violazione del dovere di buona fede, con le relative conseguenze in tema di responsabilità per lesione dell'affidamento.**

ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto

1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga utilizzato
- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
 - a) procedura aperta: nove mesi;
 - b) procedura ristretta: dieci mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
 - e) dialogo competitivo: sette mesi;
 - f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

ALLEGATO I.3 Termini delle procedure di appalto

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
 - a) procedura aperta: cinque mesi;
 - b) procedura ristretta: sei mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

ALLEGATO I.3 Termini delle procedure di appalto

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il responsabile di procedimento, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Relazione illustrativa

I termini sono stati calcolati assumendo a paradigma la procedura aperta, che necessita mediamente di nove mesi. Per la procedura ristretta l'incremento di un mese corrisponde alla necessità di selezionare le domande di partecipazione e inviare le lettere invito. I termini per le altre procedure sono quantificati proporzionalmente.

Nel calcolo dei tempi massimi di conclusione delle procedure si è considerato che l'utilizzo dei criteri basati sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita richiede ulteriori adempimenti, anche complessi, rispetto alle fattispecie in cui il contratto venga affidato utilizzando il criterio del minor prezzo.

Relazione illustrativa

Il concetto di "gara", cui applicare i termini indicati nell'allegato, comprende tutti gli adempimenti compresi tra la pubblicazione del bando o l'invio dell'invito ad offrire e l'individuazione della migliore offerta; i tempi necessari all'espletamento dell'eventuale verifica di anomalia e all'effettuazione della (necessaria) verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario per partecipare alla procedura si aggiungono a quelli previsti per lo svolgimento delle gare.

Procedura di affidamento

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18

Relazione illustrativa

Il comma 5 prevede la formulazione di una proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante o ente concedente parte del soggetto preposto alla valutazione delle offerte, a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L'aggiudicazione viene disposta dall'organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza.

Il comma 6 prevede che l'aggiudicazione non equivalga ad accettazione dell'offerta, e che quest'ultima sia irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto

Esecuzione d'urgenza

8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La pendenza

...

10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell'aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Articolo 18

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I, articolo 3, lettera a-bis), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; **in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.**

Articolo 18

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo **entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso**. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55;

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Comma 4 e art. 55

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Art. 55 ..nel sottosoglia

- *Articolo 55.*
- *Termini dilatori.*
- *1. La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.*
- *2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.*

Articolo 18 comma 3 stand still

3. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;*
- b) di appalti basati su un accordo quadro;*
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione.*

Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:*
 - a) *adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;*
 - b) *approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.*

programmazione

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 139.000 euro.

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

PARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE (artt. 48/56)

Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

*1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolge nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. **(parte II fino all'articolo 61)***

2. Quando, per uno dei contratti di cui al comma 1, la stazione appaltante accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*

Dalla relazione

In caso di procedura negoziata il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente (comma 2). **La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione (al contrario, le Linee Guida ANAC cit. stabilivano che «il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento»).** Si è ritenuto di escludere la rotazione a carico del mero invitato, poiché in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario;

Articolo 49.
Principio di
rotazione degli
affidamenti.

- 3. *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti **in fasce in base al valore economico**. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.*

Rotazione

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata,

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 50. Procedure per l'affidamento.

- 1. *Salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Dalla relazione

Con riferimento all'affidamento diretto (comma 1, lett. a) e b)) si è riproposta la previsione del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo cui, nonostante la mancanza di necessario confronto competitivo, deve essere assicurato che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Il testo del decreto-legge n. 76 del 2020 si riferisce a «esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento» mentre il testo della disposizione in esame fa riferimento a «esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento». La preferenza per il richiamo a "esperienze idonee" piuttosto che a "esperienze analoghe" attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

Le procedure negoziate – lavori

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa adeguata motivazione;

Relazione

nel testo della norma in esame il riferimento alle procedure negoziate senza bando (comma 1, lettere c), d) ed e)) non è stato accompagnato, come invece avveniva nell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, dal richiamo all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; né si è rinvio alla norma che nel nuovo codice disciplinerà la procedura negoziata nel soprasoglia. Tale richiamo risulterebbe infatti inutile e anche foriero di incertezze, poiché la procedura negoziata sottosoglia è normata dalla disposizione in esame sia con riferimento ai presupposti che alle modalità di svolgimento, così che il richiamo stesso potrebbe ingenerare il dubbio, privo di fondamento, che siano altresì necessarie le ulteriori condizioni legittimanti proprie del soprasoglia

Procedura negoziata – beni e servizi

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato XI. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

La relazione

- La disciplina del sottosoglia di cui al decreto- legge n. 76 del 2020 (art. 1, comma 2) non contemplava il possibile ricorso alle procedure ordinarie, ciò al fine di imporre l'utilizzo delle procedure semplificate, da cui talvolta le stazioni appaltanti tendono a sfuggire, temendo i maggiori margini di discrezionalità da esse offerti. Al contrario, l'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedeva l'utilizzo delle procedure ordinarie come facoltà sempre percorribile dalla stazione appaltante («salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie»).

La relazione

Nel comma 1, lett. d), in esame si è percorsa una via mediana, costituita dalla possibilità per le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori sottosoglia di importo più significativo, di impiegare le procedure ordinarie, ma «previa adeguata motivazione». Si tratta cioè non di libera opzione, ma della possibilità di accedere alle più complesse procedure ordinarie in esito a una specifica motivazione delle ragioni tecniche che, nel singolo caso, rendono preferibile – effettuato il dovuto bilanciamento degli interessi pubblici in gioco – l'utilizzo del più garantistico, ma più complesso, procedimento ordinario di gara.

Relazione

- Nell'ipotesi, invece, contemplata dalla suddetta lett. d), di utilizzo facoltativo da parte della stazione appaltante delle procedure ordinarie, valgono evidentemente le regole del soprasoglia anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione

Criteria

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l'articolo ex 114.

Esecuzione
anticipata ma dopo
la verifica dei
requisiti

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipula l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Esecuzione

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Pubblciità/trasparenza

- *9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*

Articolo 51. Commissione giudicatrice

- 1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.*

Relazione

- Si intende in tal modo introdurre una forte semplificazione nelle procedure sottosoglia, prevedendo, in via generale, la legittimità della partecipazione del RUP alla commissione e la possibilità che lo stesso assuma anche il ruolo di presidente

relazione

L'incompatibilità assoluta tra i ruoli di RUP e di componente della commissione giudicatrice era stata già superata dal decreto legislativo n. 56 del 2017, che aveva introdotto un secondo periodo al comma 4 dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», norma, tuttavia, di non univoca interpretazione.

La norma in esame, per il sottoscritto, risolve in radice il problema concernente la possibilità del RUP di essere sia componente sia presidente della commissione.

relazione

Nelle disposizioni finali e, precisamente, nell'art. 226, comma 5, è contenuta la norma volta a coordinare l'innovazione introdotta con la disciplina dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede, in via generale, l'attribuzione ai dirigenti della «presidenza delle commissioni di gara».

L'art. 226, comma 5, aggiunge al comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 un ulteriore comma secondo cui «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento».